



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016 – 2018.

Rep. Atti n. 18/CSR del 9 febbraio 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 9 febbraio 2017:

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da apposti accordi stipulati tra le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali;

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera g) e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono che la Conferenza Stato - Regioni, al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale e infraregionale, promuove e sancisce intese in tutti i procedimenti in cui la legge lo prevede e che le stesse si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il richiamato articolo 4, il quale dispone che i predetti accordi divengono efficaci attraverso l'espressione di un'intesa della Conferenza Stato – Regioni tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTO l'articolo 32, comma 16 della legge n. 449 del 1997 che dispone che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedono al funzionamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994 e dell'articolo 1, comma 144 della legge n. 662 del 1996;

VISTO l'articolo 1, commi 830 e 836, della legge n. 296 del 2006 che stabiliscono rispettivamente per la Regione Siciliana un concorso al finanziamento del SSN nella misura del 49,11 per cento e per la Regione Sardegna, dall'anno 2007, il funzionamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

VISTO l'articolo 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009 che ha disposto, a decorrere dal 2010, l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge n. 386 del 1989 (esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano da finanziamenti recati da leggi speciali);

VISTA la nota del 2 febbraio 2017 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di trasmissione dell'Accordo in oggetto, sottoscritto tra le parti in pari data;

RP





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

RILEVATO che, ai fini istruttori, con lettera in data 3 febbraio 2017, l'anzidetto Accordo è stato inviato al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

ACQUISITO, nel corso della seduta, l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo in parola, Allegato sub A) al presente atto;

ESPRIME INTESA

ai fini del recepimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016 – 2018, allegato sub A), parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Antonio Nadeo



IL PRESIDENTE
On. Avv. Enrico Costa

RR

17/05/CR7a/C7

**ACCORDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER
IL TRIENNIO 2016-2018**

AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA L. 24 OTTOBRE 2000, N.323

Il giorno 2 febbraio 2017, in Roma, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

tra

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rappresentata dal Presidente Stefano Bonaccini, la Commissione Salute rappresentata dal Coordinatore Antonio Saitta

e

Federterme, Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque minerali Curative, rappresentata dal Presidente, dott. Costanzo Jannotti Pecci

con la partecipazione del Ministero della Salute

premesso che

- l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015 ai sensi dell'art.4, comma 4, della Legge 323/2000, è scaduto il 31 dicembre 2015;
- Federterme ha chiesto l'avvio del negoziato per il rinnovo dell'Accordo predetto ed il conseguente adeguamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con decorrenza dal 1 gennaio 2016;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art.1, comma 566, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di quanto previsto all'art.1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni;
- le Regioni e Province Autonome convengono di procedere al rinnovo della parte economica dell'Accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 566, della legge 28 dicembre



2015, n. 208, (Legge di stabilità per il 2016), rappresentando l'impossibilità di mettere a disposizione risorse proprie, sia per l'anno 2016 che per gli anni successivi;

- è stata condotta un'istruttoria tecnica attraverso alcuni incontri tra Federterme, il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute e una rappresentanza del Ministero della Salute;

le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali – Federterme Confindustria

con la partecipazione del Ministero della Salute

convengono di addivenire al rinnovo dell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, sulla base delle seguenti clausole:

A. Parte economica

Le parti convengono di procedere, per il triennio 2016-2018, all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale vigenti al 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 566, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016), per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Resta convenuto, altresì, che alla copertura del predetto onere di 5 milioni di euro si provvede per 2 milioni di euro con corrispondenti risorse nell'ambito del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale individuato per ciascuno degli anni 2016-2018, per i restanti 3 milioni di euro dal maggior gettito derivante dall'incremento della compartecipazione alla spesa del cittadino da 50 a 55 euro per ciclo termale o in misura superiore, qualora l'incremento di 5 euro non fosse sufficiente a determinare un entrata di 3 milioni di euro. Si conviene, inoltre, che la ripartizione a livello regionale dei 2 milioni di euro a valere sulle risorse del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale avverrà per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in proporzione alla quota di accesso al fabbisogno standard, come riportato nella tabella "Riparto 2016-2017-2018" – All.4. Resta inteso che le Regioni e le Province autonome, nell'applicazione del presente Accordo, all'interno di un percorso di efficientamento e di recupero di appropriatezza prescrittiva, possano procedere alla determinazione dei tetti di spesa in sede di stipula degli accordi/contratti con gli erogatori delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, vengono incrementate in modo uniforme e fisso, del 3%, per le prestazioni erogate a decorrere dal 1° gennaio 2016, come riportato nelle Tabelle 1A (All.1) e 1B (All.2) che si allegano al presente Accordo, per costituirne parte integrante. I tetti regionali possono essere incrementati non oltre la percentuale di incremento di cui al presente comma e resta comunque inteso che l'incremento tariffario



non costituisce vincolo all'incremento dei tetti regionali. Eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale daranno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito – fino a concorrenza dell'importo corrispondente – dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale.

Ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale per le prestazioni termali, relativi agli anni 2016-2018, gli addebiti verranno valorizzati secondo le tariffe vigenti al 01.01.2016.

Le parti danno atto che la Tabella 1A (All.1) "con adesione" definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione, alle tariffe 2015, dell'incremento concordato per il triennio 2016-2018, da applicare alle aziende termali che sostengono la Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST). La Tabella 1B (All.2) "senza adesione" prevede la decurtazione dello 2% delle tariffe base così come definite nella Tabella 1A (All.1) "con adesione", da applicare alle aziende termali che non sostengono la Fondazione predetta. Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata.

Per l'anno 2016 il relativo conguaglio, rispetto agli importi fatturati sulla base delle tariffe 2015 di cui all' "Accordo Nazionale per l'Erogazione delle Prestazioni Termali" per il triennio 2013-2015, sarà fatturato dalle aziende termali accreditate che hanno erogato prestazioni termali con oneri a carico del SSN nell'anno 2016, dalla data di sottoscrizione del presente Accordo ed il termine di pagamento delle relative somme decorrerà dal giorno successivo al recepimento dell'Accordo da parte della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Le parti si impegnano ad attivare procedure condivise al fine di monitorare, a livello nazionale, l'andamento della spesa termale.

B. Patologie tutelate e prestazioni erogabili

Le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali, con oneri a carico del SSN, sono quelle definite con Decreto Ministeriale del 22 marzo 2001, recante "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti confermano l'impegno ad effettuare una revisione dell'elenco delle suddette patologie, prevedendo inoltre per le stesse, l'identificazione tramite un codice correlato alla classificazione internazionale (ICD9CM).

Le prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN sono confermate in quelle già previste nel precedente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 e riportate nell'elenco allegato al presente Accordo (all. 3), ferme restando eventuali modifiche che potranno essere apportate a seguito della annuale revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza.



Quanto sopra, sia sulla base delle evidenze scientifiche prodotte dalla ricerca nello specifico settore - con particolare riferimento ai progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale (FoRST), sia nell'ottica di sviluppare le potenzialità del termalismo in termini di idoneità a realizzare nuovi modelli di assistenza suscettibili di perseguire finalità di contenimento della spesa sanitaria, secondo quanto previsto all'art. 15, comma 13, lett. c-bis) della legge n. 135/2012.

C. Ricerca scientifica

Le Regioni e Province autonome danno atto al sistema delle industrie termali italiane dei significativi risultati conseguiti negli ultimi anni nel campo della ricerca scientifica termale, validati secondo criteri riconosciuti dalla comunità medico-scientifica internazionale.

Per il triennio 2016-2018 il finanziamento della Fondazione per la ricerca scientifica termale è stabilito nella misura dello 0,40% del fatturato annuo lordo che le aziende termali accreditate, che scelgono di sostenere la Fondazione medesima, hanno realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN.

D. Validità dell'Accordo

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, diviene efficace, per tutte le Regioni, con il recepimento da parte della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, successivamente al quale le aziende termali potranno emettere fatture di conguaglio. L'aggiornamento tariffario per il triennio 2016-2018 decorre dal 1° gennaio 2016. Dal 2019 l'eventuale revisione tariffaria dovrà tener conto dei vincoli di compatibilità previsti dalla legge finanziaria.

NORME FINALI

A. Ricetta dematerializzata

Le parti si impegnano ad istituire un tavolo di lavoro coinvolgendo il MEF/Sogei per l'adozione e la ricezione della ricetta dematerializzata da parte delle aziende termali accreditate.

B. Censimento Strutture termali

L'elenco delle strutture termali operanti in Italia, come risultante dal censimento svolto dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, una volta ultimato e completato con l'indicazione dei trattamenti erogati e dell'accreditamento, sarà da considerarsi allegato del presente Accordo.

Per la
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Per la
Commissione
Salute

Per
Federterme

Il Presidente
Stefano Bonaccini

Il Coordinatore
Antonio Saitta

Il Presidente
Costanzo Jannotti Pecci



TABELLA 1A - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2018

ALL. 1

CON ADESIONE

CICLI DI CURA EROGABILI CON ONERI A CARICO DEL S.S.N.		TARIFFA UNITARIA				
		LIV. I SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV
89.90.1	FANGO + BAGNO O DOCCIA C.D. DI ANNETTAMENTO	13,47	12,61	11,90	10,87	10,13
89.90.2	FANGO + BAGNO TERAPEUTICO	24,19	22,60	21,44	19,89	18,40
89.90.3	BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	10,20	9,53	9,05	8,05	6,85
89.90.4	BAGNO PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	10,20	9,53	9,05	8,05	6,85
89.90.5	BAGNO OZONIZZATO O CARBONICO O OSSIGENATO (solo INAIL)	10,20	9,53	9,05	8,05	6,85
89.91.1	STUFE O GROTTE	8,82	8,26	7,03	5,35	5,35
89.91.2	SEDUTA INALATORIA (INALAZIONE O NEB./POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	4,67	4,33	4,00	3,67	3,38
89.92.1	IRRIGAZIONE VAGINALE (livello unico)	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
89.92.2	IRRIGAZIONE VAGINALE + BAGNO	14,98	14,01	13,27	10,35	9,20
89.92.3	DOCCIA RETTALE (livello unico)	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89
89.92.4	SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER CALCALOSI VIE URINARIE	5,10	4,74	3,98	3,30	2,66
89.92.5	SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	5,10	4,74	3,98	3,30	2,66
89.93.1	SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO CON ACQUE EFFETTO CATARTICO	5,48	5,11	4,29	3,47	2,82
89.93.2	SEDUTA DEL CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA (livello unico)	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26
89.93.3	SEDUTA DEL CICLO DI CURA INTEGR. DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	17,10	16,49	15,64	15,05	14,48
89.93.4	SEDUTA DEL CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (livello unico)	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
89.93.5	SEDUTA DEL CICLO DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (livello unico)	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92
89.94.1	SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO (livello unico)	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97
89.94.2	SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE MOTORIA (livello unico)	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24
89.94.3	SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (livello unico)	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88
89.94.5	SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO (*) (livello unico)	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96

(*) QUALORA L'ASSISTITO PRESENTI L'INTERA SERIE DI ESAMI EMATOCHIMICI PREVISTI EFFETTUATI A PROPRIO CARICO IN UN PERIODO TEMPORALE NON SUPERIORE A 90 GG ANTECEDENTI LA DATA DI INIZIO DELLA TERAPIA TERMAL

DIFFERENZA DOVUTA PER IDROMASSAGGI EROGATI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI INPS E INAIL PARI AD EURO

LIV. I SUP. 7,77; I LIV. 7,10; II LIV. 6,62 III LIV. 5,62 IV LIV. 4,42



TABELLA 1B - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2018
SENZA ADESIONE

ALL. 2

		CICLI DI CURA EROGABILI CON ONERI A CARICO DEL S.S.N.	TARIFFA UNITARIA						
			LIV. I SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV		
89.90.1		FANGO + BAGNO O DOCCIA C.D. DI ANNETTAMENTO	13,20	12,36	11,67	10,66	9,93		
89.90.2		FANGO + BAGNO TERAPEUTICO	23,70	22,15	21,01	19,30	18,03		
89.90.3		BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	9,99	9,34	8,87	7,89	6,72		
89.90.4		BAGNO PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	9,99	9,34	8,87	7,89	6,72		
89.90.5		BAGNO OZONIZZATO O CARBONICO O OSSIGENATO (solo INAIL)	9,99	9,34	8,87	7,89	6,72		
89.91.1		STUFE O GROTTE	8,64	8,10	6,89	5,24	5,24		
89.91.2		SEDUTA INALATORIA (INALAZIONE O NEB/POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	4,57	4,24	3,92	3,60	3,32		
89.92.1		IRRIGAZIONE VAGINALE (livello unico)	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58		
89.92.2		IRRIGAZIONE VAGINALE + BAGNO	14,68	13,73	13,01	10,15	9,01		
89.92.3		DOCCIA RETTALE (livello unico)	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79		
89.92.4		SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER CALCALOSI VIE URINARIE	5,00	4,65	3,90	3,23	2,61		
89.92.5		SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	5,00	4,65	3,90	3,23	2,61		
89.93.1		SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO CON ACQUE EFFETTO CATARTICO	5,38	5,01	4,20	3,40	2,77		
89.93.2		SEDUTA DEL CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA (livello unico)	16,92	16,92	16,92	16,92	16,92		
89.93.3		SEDUTA DEL CICLO DI CURA INTEGR. DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	16,76	16,16	15,32	14,75	14,19		
89.93.4		SEDUTA DEL CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (livello unico)	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76		
89.93.5		SEDUTA DEL CICLO DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (livello unico)	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69		
89.94.1		SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO (livello unico)	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55		
89.94.2		SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE MOTORIA (livello unico)	47,27	47,27	47,27	47,27	47,27		
89.94.3		SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (livello unico)	43,98	43,98	43,98	43,98	43,98		
89.94.5		SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO (*) (livello unico)	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60		

(*) QUALORA L'ASSISTITO PRESENTI L'INTERA SERIE DI ESAMI EMATOCHIMICI PREVISTI EFFETTUATI A PROPRIO CARICO IN UN PERIODO TEMPORALE NON SUPERIORE A 90 GG ANTECEDENTI LA DATA DI INIZIO DELLA TERAPIA TERMAL

DIFFERENZA DOVUTA PER IDROMASSAGGI EROGATI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI INPS E INAIL PARI AD EURO

LIV. I SUP. 7,61; I LIV. 6,96; II LIV. 6,49 III LIV. 5,51 IV LIV. 4,34



Prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN

Prestazioni

Le prestazioni termali consistono nei cicli di cure di seguito indicati per tipologia di destinatari. Il ciclo di cure include, in ogni caso, la visita medica all'atto dell'accettazione da parte dello stabilimento termale.

Prestazioni erogabili a tutti gli assistiti

1. Fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce)
2. Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)
3. Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni)
4. Bagni per malattie dermatologiche (ciclo di 12 bagni)
5. Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute)
6. Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) (ciclo di 24 prestazioni)
7. Irrigazioni vaginali (ciclo di 12 irrigazioni)
8. Irrigazioni vaginali più bagni (ciclo di 12 irrigazioni e 12 bagni)
9. Docce rettali (ciclo di 12 docce)
10. Cure idropiniche per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive (ciclo di 12 prestazioni)
11. Cure idropiniche per malattie dell'apparato gastroenterico (ciclo di 12 prestazioni)
12. Ciclo di cura della sordità rinogena comprendente:
 - Visita specialistica
 - Esame audiometrico
 - 12 insufflazioni endotimpaniche
 - 12 cure inalatorie
13. Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata comprendente:
 - Visita specialistica
 - 12 ventilazioni polmonari medicate e non
 - 12 aerosol
 - 6 inalazioni o nebulizzazioni (da effettuarsi a giorni alterni)
14. Ciclo di idrofangobalneoterapia (c.d. "Fanghi epatici") comprendente:
 - Visita specialistica
 - 6 fanghi epatici
 - 6 bagni carbogassosi
 - 12 cure idropiniche
15. Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico comprendente:
 - Visita specialistica
 - Elettrocardiogramma
 - Esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi
 - Esami strumentali: oscillometria, doppler (prima e dopo la cura)
 - 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio



Prestazioni erogabili agli assistiti dell'INAIL ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n.16, convertito con modificazioni nella legge 25.3.1982 e successive modificazioni.

16. Ciclo di ventilazione polmonare controllate comprendente:

- Visita specialistica
- Ventilazioni polmonari medicate e non (ciclo di 15 ventilazioni)

17. Ciclo di cure per la riabilitazione motoria comprendente:

- Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica)
- Indagini specialistiche e di laboratorio (esami radiologici; esami elettrodiagnostici ed elettromiografici; altre indagini specialistiche se necessarie);
- Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari;
- Crenochinesiterapia (bagni termali, ozonizzati o meno, con o senza massaggio subacqueo; fanghi termali; trattamenti termali per angiopatie);
- Fisioterapia (ginnastica attiva e passiva; elettroterapia esogena ed endogena; ultrasuonoterapia; etc)
- Massoterapia
- Altre terapie strumentali e medicamentose (quali richieste dai singoli casi)

18. Ciclo di cura per la riabilitazione della funzione respiratoria comprendente:

- Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica)
- Indagini specialistiche e di laboratorio (spirometria; ergometria; ECG; radiografia del torace nelle due proiezioni ortogonali; esame dell'espettorato previo arricchimento; esami ematochimici, se ritenuti necessari)
- Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari;
- Fisiokinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria, ventilazione polmonare controllata, medicata o non;
- ossigenoterapia;
- cure inalatorie (utilizzando, quando indicato, anche il nebulizzatore ultrasonico)

Prestazioni erogabili agli assistiti dell'INPS ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n.16, convertito con modificazioni nella legge 25.3.1982 e successive modificazioni.

19. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:

A. Prestazioni termali fondamentali:

- Fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce)

B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

- Idromassoterapia
- Inalazioni
- Aerosol o docce nasali
- Irrigazioni vaginali



- Marconiterapia
 - Radarterapia
 - Ultrasuonoterapia
20. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
- A. Prestazioni termali fondamentali:
Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)
- B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- Idromassoterapia
 - Inalazioni
 - Aerosol o docce nasali
 - Irrigazioni vaginali
 - Marconiterapia
 - Radarterapia
 - Ultrasuonoterapia
21. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
- A. Prestazioni termali fondamentali:
- Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni)
- B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- Idromassoterapia
 - Inalazioni
 - Aerosol o docce nasali
 - Irrigazioni vaginali
 - Marconiterapia
 - Radarterapia
 - Ultrasuonoterapia
22. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
- A. Prestazioni termali fondamentali:
- Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute)
- B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- Idromassoterapia
 - Inalazioni
 - Aerosol o docce nasali
 - Irrigazioni vaginali
 - Marconiterapia
 - Radarterapia
 - Ultrasuonoterapia
23. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme broncoasmatiche** comprendente:
- A. Prestazioni idrotermali fondamentali:
- 12 inalazioni
 - 12 aerosol
 - 12 nebulizzazioni o polverizzazioni



B. Ciclo di prestazioni complementari o accessorie fino ad un massimo complessivo di 12 delle seguenti prestazioni:

- Docce nasali
- Ventilazioni polmonari
- Irrigazioni vaginali
- Marconiterapia
- Radarterapia
- Ultrasuonoterapia



Riparto quota 2 mln Anni 2016-2017-2018		
Regioni	Quota d'accesso riparto 2016	Ripartizione quota 2 mln di euro
PIEMONTE	7,44%	148.742
V D'AOSTA	0,21%	4.253
LOMBARDIA	16,44%	328.884
BOLZANO	0,83%	16.657
TRENTO	0,88%	17.534
VENETO	8,11%	162.179
FRIULI	2,07%	41.432
LIGURIA	2,73%	54.658
E ROMAGNA	7,42%	148.488
TOSCANA	6,32%	126.360
UMBRIA	1,50%	30.073
MARCHE	2,59%	51.837
LAZIO	9,63%	192.575
ABRUZZO	2,21%	44.161
MOLISE	0,52%	10.459
CAMPANIA	9,30%	186.026
PUGLIA	6,65%	132.929
BASILICATA	0,95%	18.984
CALABRIA	3,21%	64.216
SICILIA	8,23%	164.690
SARDEGNA	2,74%	54.863
Totale	100,00%	2.000.000

